

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
ASILO INFANTILE DI PAVIA DI UDINE**

**TITOLO I
ORIGINI COSTITUZIONE E SEDE**

**ARTICOLO 1
ORIGINI**

La prima testimonianza scritta sull'Asilo di Pavia di Udine risale al febbraio 1913.

L'idea di un luogo in cui raccogliere i bambini era maturata nell'anima di don Giacomo Molinaris, parroco del paese dal 1896, sensibile al problema dell'abbandono in cui erano lasciati i bambini dai genitori impegnati nel lavoro della campagna.

Convinse la gente del paese a dare il suo contributo (in denaro chi poteva, in lavoro la maggioranza) alla realizzazione di quest'opera.

Nel febbraio del 1914 la contessa Marzia Rinaldi Frangipane assieme al marito Luigi donarono il terreno su cui sorge l'edificio dell'Associazione Asilo Infantile. L'asilo nasce quindi come opera dei Paviesi, in particolare di cinquantadue famiglie di Pavia di Udine, e cinque di Selvuzzis, grazie ad un gesto di solidarietà da parte dell'Arcivescovo Mons. A. Rossi, di Papa Pio X, della Regina Elena, della Regina Madre e nel 1915/16 della XVI Comp. Genio Corpo D'Armata.

Nel 1917 il locale viene aperto inizialmente come scuola comunale, viene poi ristrutturato nel 1948/49 e la superiora generale delle suore della Divina Provvidenza di Roma accetta di inviare le proprie suore a Pavia di Udine.

Il 25 aprile 1949 l'Asilo riapre e sembra rifiorire con nuove attività didattiche/educative, che coinvolgono tutta Pavia, diventa centro sociale e religioso del paese.

Dopo il ritiro delle Suore della Divina Provvidenza nel 1989 la Direzione della Scuola dell'Infanzia viene affidata, su delega del Parroco, alla Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice coadiuvata da insegnanti laiche.

Dal 2001 con protocollo 4559/C18 del 31/07/01, (ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge 10 marzo 2000, n 62) è riconosciuto lo status di scuola paritaria poiché corrisponde agli orientamenti generali dell'istruzione, è coerente con la domanda formativa della famiglia ed è caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima.

Attualmente la direzione della Scuola è affidata al Consiglio di Amministrazione e ad una Coordinatrice laica. La pastorale scolastica è affidata ad una figura religiosa.

La Scuola è associata alla FISM della provincia di Udine.

**ARTICOLO 2
COSTITUZIONE E DURATA**

È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, l'associazione denominata ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE DI PAVIA DI UDINE.

L'Associazione Asilo Infantile di Pavia di Udine è apartitica e senza scopo di lucro.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base alla deliberazione della assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

**ARTICOLO 3
SEDE**

L'associazione ha sede in Pavia di Udine, Via Roma 10.

**TITOLO II
SCOPO E OGGETTO**

ARTICOLO 4 SCOPO

L'associazione ha lo scopo di integrare il lavoro della famiglia nell'educazione morale, intellettuale, religiosa, civile e sociale dei bambini in età prescolare ispirandosi ai valori dell'impegno civile e sociale cristiano e della religione cattolica.

ARTICOLO 5 OGGETTO

Ai fini del raggiungimento del proprio scopo l'associazione in via prevalente si propone:

- a. di gestire l'organizzazione e l'offerta didattica della scuola dell'infanzia attraverso l'assunzione di personale abilitato all'insegnamento;
- b. di offrire il servizio di refezione per i minori iscritti alla scuola dell'infanzia attraverso l'assunzione di personale qualificato e nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
- c. di provvedere alla gestione della struttura ove vengono svolte le attività, mantenendo le norme di sicurezza, le condizioni igienico sanitarie e le forniture di supporti/materiali didattici adeguati;
- d. di organizzare e gestire attività a supporto delle famiglie nella conciliazione dei tempi vita-lavoro (servizi di pre / post accoglienza, prolungamento attività didattica del periodo estivo, etc.);
- e. di offrire attività di formazione, supporto delle famiglie nel loro ruolo educativo con i minori;
- f. di organizzare e gestire ogni altra attività rivolta ai minori e alle famiglie che abbia carattere di complementarità con i servizi sopra elencati.

Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, verranno stabilite le norme, le modalità, i requisiti per l'iscrizione e la frequenza alla scuola dell'infanzia in conformità alle norme statali vigenti.

TITOLO 3 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ARTICOLO 6 PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

- a. dall'immobile sito in Pavia di Udine contraddistinto al NCEU al foglio 17, particella 115, categoria catastale B/5, classe 1, consistenza 1.950 (mille novecentocinquanta) mc, rendita catastale € 1.208,51 (milleduecentotto euro e cinquantuno centesimi);
- b. da beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d. dalle quote sociali;
- e. dai eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 7 MEZZI FINANZIARI

L'associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- a. le rette di frequenza e le quote di iscrizione pagate dalle famiglie dei bambini;
- b. i contributi di enti privati, pubblici e privati cittadini;
- c. ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

TITOLO 4 ASSOCIATI

Articolo 8 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere soci tutte le persone fisiche di maggiore età che conoscendo e condividendo gli scopi dell'associazione ne sostengono l'attività moralmente e con il loro supporto economico.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti compreso quello di voto.

ARTICOLO 9 QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento della associazione.

ARTICOLO 10 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- a. di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati;
- b. di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- c. di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- b. di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti attuativi;
- c. di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ARTICOLO 11 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre **recedere** dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente in carica.

L'associato **decade** dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dal consiglio direttivo i contributi associativi.

L'associato viene **escluso** se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione. L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

TITOLO 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Gli organi della associazione sono:

- a. l'assemblea degli associati;
- b. il presidente ed il vice presidente;
- c. il consiglio di amministrazione;
- d. il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 13 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a. deve essere convocata almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

- b. nomina il consiglio di amministrazione e i revisori dei conti;
- c. approva i regolamenti interni di carattere tecnico amministrativo e finanziario;
- d. delibera sulla esclusione degli associati;
- e. delibera altresì su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal presidente su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può deliberare la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria viene fatta a mezzo avviso da pubblicarsi, insieme all'ordine del giorno da trattare, nell'albo sociale.

Nell'avviso suddetto potrà indicarsi l'ora della seconda convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza da quella fissata per la prima.

Articolo 15 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

L'associato che non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta da un altro associato. Ogni associato può avere al massimo due deleghe.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Le elezioni alle cariche sociali sono fatte a scrutinio segreto ma possono aver luogo anche per acclamazione.

Articolo 16 NOMINA CARICHE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza, dal Vice Presidente e, ove anche questi fosse assente, dalla persona designata all'Assemblea.

Il segretario dell'associazione funge da segretario dell'Assemblea, ove questi fosse assente, l'Assemblea provvederà alla nomina di un segretario.

Nei casi di votazione segreta l'Assemblea provvede alla nomina di due scrutatori.

Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto verbale, da scriversi su apposito libro, e da firmarsi dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Articolo 17 MAGGIORANZA PER ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nelle assemblee per l'approvazione del bilancio e in quelle che decidano sulle responsabilità degli amministratori, questi non hanno diritto di voto.

Articolo 18 MAGGIORANZA PER ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per modificare lo statuto l'Assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 19 IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza di essa di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale.

Egli è autorizzato ad inoltrare istanze in favore dell'Associazione ed a riscuotere, con la sola sua firma, somme da pubbliche amministrazioni e da privati a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 20 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri eletti dall'Assemblea degli associati di questi almeno quattro dovranno essere residenti a Pavia di Udine (capoluogo), Selvuzzis o Moretto.

Il Consiglio nomina nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio ha facoltà di cooptare, senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli organi e delle attività associative.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora durante il triennio un amministratore venga a mancare il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione. Il nuovo amministratore rimane in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla sua convalida o sostituzione. L'amministratore così nominato scadrà insieme a quelli eletti all'inizio del triennio.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso.

Articolo 21 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente od in sua assenza, dal Vice Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno tre giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza tale termine è ridotto ad un giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Articolo 22 POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a. deliberare circa l'ammissione dei soci;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redigere il bilancio;
- d. stabilire la quota annuale fissa di associazione;
- e. la nomina e la revoca del segretario dell'associazione;
- f. assumere e licenziare il personale dipendente della Scuola dell'Infanzia, e fissarne le retribuzioni;
- g. deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- h. deliberare circa il conferimento di procure alle liti;
- i. deliberare su regolamenti interni da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- j. deliberare su programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi dell'Associazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge e dello statuto spettino all'Assemblea;
- k. delegare il responsabile in materia di sicurezza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno assunte a verbale da trascriversi su apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo e la vigilanza dell'andamento amministrativo dell'Associazione vengono svolti dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti fra gli associati dell'Assemblea. Al suo interno il Collegio dei Revisori dei conti provvede a nominare il Presidente.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 24 IL TESORIERE

Il consiglio direttivo può nominare anche tra i non associati un tesoriere con le mansioni di curare la gestione della cassa dell'associazione, sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 25 IL SEGRETARIO

Il consiglio direttivo può nominare anche tra i non associati un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Al segretario il consiglio può delegare anche le funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

Il segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO 6 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 26 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO 7 VARIE

Articolo 27 SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento anticipato della associazione per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

Articolo 28 LIQUIDAZIONE

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

Articolo 29

RINVIO

Per quanto altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE